



SENTENZA 2270/2009
SINDACATO LOGIC 9479
REPERTORIO 5747

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, composto dai Magistrati:

Fiorenzo Zazzeri	Presidente
Isabella Mariani	Giudice relatore – estensore
Ludovico Delle Vergini	Giudice

ha pronunciato la seguente

Uscita
cop. tutti
note, A
Euro
Usc. APPELL
Firenze
AW Calabrese
25 AGO. 2009

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 871/06 R.G., promossa da:

[redacted] rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Calabrese Ioppolo

Contro

ATTRICE

Banca Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a., in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Giglioli e Umberto Morera

CONVENUTA

La lite

L'attrice esponeva di essere cliente della Cassa di Risparmio di Firenze con conto di deposito n. 10217800; di avere chiesto in data 30.3.2000 di effettuare un investimento a basso rischio e con certezza di rimborso del capitale; di essersi lasciata in quella sede convincere dall'addetto della banca all'acquisto di obbligazioni dello Stato Argentina per un valore di Euro 26.000,00; di non avere ricevuto alcuna informazione specifica sulla tipologia di investimento in questione, nonostante l'inadeguatezza

AW

del medesimo rispetto al proprio profilo di investitrice e infine di non essere stata informata circa il fatto che mediante l'operazione l'istituto di credito avrebbe proceduto al trasferimento di titoli presenti nel proprio portafoglio, in situazione di conflitto di interessi.

Tanto premesso l'attrice deduceva la violazione dell'art. 21 D. Lgs. n. 58 del 24.2.1998 (Testo Unico Intermediazione Finanziaria) e degli artt. 27, 28 e 29 Regolamento Consob n. 11522/98 (Regolamento di attuazione del T.U.I.F.).

Chiedeva pertanto, in via principale, la dichiarazione di nullità dell'ordine di acquisto del 30.3.2000 e la condanna della banca alla restituzione di quanto corrisposto; in via subordinata, la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'istituto di credito con condanna del medesimo alla restituzione di quanto corrisposto; in ogni caso, accertato l'illecito extracontrattuale, la condanna della banca al risarcimento dei danni subiti dal cliente, determinati in Euro 26.000,00 quanto ai danni patrimoniali e in Euro 5.000,00 quanto ai danni non patrimoniali.


La banca convenuta si costituiva contestando tutto quanto dedotto dalla controparte. Chiedeva il rigetto di ogni domanda di parte attrice e in via subordinata, ossia nel caso di accoglimento di alcuna tra le domande di controparte, la condanna dell'attrice alla restituzione dei titoli e delle somme ricevute quali flusso cedolare generato dai titoli medesimi.

All'udienza del 6.11.2007, il Collegio, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, rimetteva la causa al giudice relatore per l'emissione del decreto di fissazione dell'udienza collegiale.

All'udienza del 21.4.2009 il Collegio tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'attrice pone a fondamento delle proprie pretese la violazione, da parte dell'istituto di credito, degli obblighi informativi sul medesimo incombenti in caso di collocamento di strumenti finanziari e del



divieto di esecuzione di operazioni in conflitto di interesse in difetto di specifica autorizzazione dell'investitore.

Sofferamoci innanzitutto sul primo profilo: la violazione degli obblighi di informazione di origine legale e regolamentare.


L'art. 21 D. Lgs. n. 58/1998 sancisce che, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, i soggetti abilitati devono acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati.

Tale regola assoggetta la prestazione dei servizi di investimento ad una disciplina diversa e più rigorosa rispetto a quella discendente dall'applicazione delle regole ordinarie di correttezza previste dal codice civile. Essa, come integrata dagli artt. 28 e 29 Regolamento Consob 11522/98 ed interpretata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. I, n. 17340 del 25.6.2008), impone all'operatore abilitato:

- di informare in modo appropriato ogni investitore dei rischi in via generale discendenti dall'investimento in strumenti finanziari;
- di fornire all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o dello specifico servizio;
- di modellare l'esecuzione del predetto adempimento informativo in ragione delle particolarità relative al singolo rapporto con l'investitore, sì da rendere il contributo informativo idoneo a porre il risparmiatore nelle condizioni di effettuare consapevoli e ragionate scelte di investimento o disinvestimento, alla luce delle caratteristiche personali dell'investitore medesimo;
- di informare il risparmiatore, che intenda procedere ad un'operazione inadeguata al proprio profilo di investitore, circa l'inadeguatezza dell'operazione programmata e di dare corso alla stessa soltanto in presenza di espresso ordine in tal senso, impartito dal cliente per iscritto.

Nel caso di specie l'obbligo informativo, come sopra declinato, risulta correttamente adempiuto.

In data 2.11.1998, al momento dell'instaurazione del rapporto di intermediazione finanziaria, l'istituto di credito fornì all'investitrice ogni informazione utile in materia di rischi connessi



all'investimento in strumenti finanziari. Tanto risulta sia dal contenuto del contratto – quadro per la negoziazione di strumenti finanziari sottoscritto dalle parti (doc. 1 fasc. convenuta) sia dal documento sui rischi generali degli investimenti consegnato in pari data alla risparmiatrice, come da sottoscrizione per ricezione allegata in atti (doc. 4 fasc. convenuta).

In merito alla specifica operazione contestata, ossia l'acquisto di obbligazioni dello Stato Argentina per l'ammontare di Euro 26.000,00, si rileva quanto segue.

Il profilo personale di investitrice relativo a parte attrice all'epoca della sottoscrizione dei predetti titoli obbligazionari era certamente il profilo proprio di chi, consapevole della tipica dinamica del mercato dei titoli di corrispondenza fra maggiore redditività potenziale e maggiore rischio di perdita di valore, intende ottenere elevati livelli di remunerazione del capitale investito, accettando anche, in ragione di tale precipuo obiettivo, di sopportare il rischio di decrementi di valore dei titoli in portafoglio. Tanto emerge in modo non equivoco: 1) dalla composizione del portafoglio – titoli in possesso di parte attrice all'epoca della sottoscrizione dei *bonds* Argentina (doc. 2 fasc. convenuta), ove compaiono investimenti di ammontare rilevante in titoli a medio – alto livello di speculatività, quali obbligazioni *corporate*, quote di fondi di investimento e, elemento ancor più significativo, titoli azionari (Eni, Enel, Epta, Cr Firenze, Tecnost, Cofide, Deutsche Telecom); 2) dalla diversificazione dei titoli in portafoglio, con particolare riguardo all'esiguità della quota del capitale complessivo investita in obbligazioni Argentina (26.000,00 Euro in *bonds* Argentina a fronte di un capitale investito in titoli per Euro 158.281,71).

Stante tale profilo di investitore, la sottoscrizione di titoli di Stato di un paese emergente, in un'epoca (marzo 2000) in cui ancora non si era verificato il rilevante *downgrading* da parte delle agenzie di *rating*, che avrebbe in seguito reso edotti gli operatori finanziari dell'elevata pericolosità dei titoli in questione, non costituisce operazione inadeguata. Ne discende l'inoperatività dell'obbligo di trasfusione nell'ordine scritto della informativa sull'inadeguatezza.

In ogni caso, si rileva che l'istituto di credito, deve ritenersi "*ad abundantiam*", chiese all'investitrice la sottoscrizione di specifica clausola, apposta in calce all'ordine scritto, attestante il

consenso all'esecuzione dell'operazione nonostante l'inadeguatezza dell'investimento (doc. 1 fasc. attrice).

Si ribadisce pertanto il corretto adempimento degli obblighi informativi da parte dell'istituto di credito.

2. In merito alla contestata violazione del divieto di esecuzione di operazioni in conflitto di interesse in difetto di specifica autorizzazione dell'investitore, si rileva quanto segue.

L'operazione in contropartita diretta non rappresenta, al contrario di quanto assume parte attrice, un'operazione eseguita in conflitto di interessi.

Si tratta invece di una modalità di reperimento dei titoli negoziati sul mercato, espressamente autorizzata dalla Consob nel suo ruolo di Autorità di Vigilanza del settore, in base alla quale l'intermediario, anziché procedere di volta in volta a procurarsi il titolo ordinato dal cliente sul mercato, con conseguenti difficoltà e maggiori costi, forma un proprio paniere – titoli, cui attingere in occasione dei singoli ordini provenienti dagli investitori. Si tratta dunque di mera precostituzione di una provvista di titoli, insuscettibile di integrare di per sé i requisiti dell'operazione in conflitto di interessi.

L'istituto di credito non incorse pertanto nella violazione della normativa regolamentare in materia di conflitto di interessi, al momento della sottoscrizione delle obbligazioni Argentina da parte dell'attrice.

3. Alla luce di quanto sin qui esposto, deve pronunciarsi il rigetto di ogni domanda attorea.

La domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta rimane dunque assorbita, conseguendone la reiezione.

Stante la complessità della materia trattata e le circostanze di fatto che hanno dato luogo alla controversia, si ritiene la sussistenza di giusti motivi ex art. 92 comma II c.p.c. per la compensazione integrale fra le parti delle spese di giudizio.

Jell

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:

- 1) Rigetta tutte le domande proposte da [REDACTED] nei confronti di Banca Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a.;
- 2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Banca Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a. nei confronti di [REDACTED];
- 3) Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Firenze, il 21.4.2009

Il Giudice relatore – estensore

Isabella Mariani



Il Presidente

Fiorenzo Zazzeri



IL CANCELLIERE – C I
Loretta EUSEPI

Provvedimento redatto con la collaborazione dell'uditor giudiziario Giulio Fanales

IL CANCELLIERE – C I
Loretta EUSEPI
21/04/2009
IL
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
TRIBUNALE DI FIRENZE

EDATTI PER LA REGISTRAZIONE

ELMO 168,00 ALN. P839 IN LUTA 22/7/09

FI, 7/8/09

IL CANCELLIERE

ANZI

~~REGISTRATO IN DATA~~

~~MOD. 71 M~~

~~IMPOSTA PRENOTATA A DEBITO~~

~~ALN.~~

~~MOD. 8~~

~~EURO~~

~~FI,~~

~~IL CANCELLIERE~~